Assicurazione Danni ai beni



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione

Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: "Polizza Convenzione Leasing Immobiliare"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i Beni Immobili che Claris Leasing concede in locazione per danni materiali e diretti.



Che cosa è assicurato?

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti dai seguenti eventi:

- ✓ incendio
- esplosione, implosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi
- √ fulmine
- ✓ onda sonica
- ✓ urto di veicoli stradali
- caduta di aeromobili o di cose da essi trasportati, cadute di satelliti, cadute di meteoriti
- ✓ colpa grave dell'Assicurato
- √ fumo
- ✓ acqua condotta
- ✓ spese di demolizione e sgombero
- √ fenomeno elettrico
- ✓ eventi atmosferici
- ✓ grandine
- scioperi, sommesse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo (eventi sociopolitici)
- ✓ inondazione, alluvione, allagamento, esondazioni
- ✓ sisma/terremoto
- √ sovraccarico neve
- ✓ gelo
- ✓ cedimento, frana del terreno
- caduta di ascensori o montacarichi compresi i danneggiamenti agli impianti
- √ furto di fissi e infissi
- ✓ rigurgito di fogne

Sono, inoltre compresi:

- ✓ i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità
- √ le spese di ricerca e di riparazione del guasto
- √ i costi per il rimpiazzo delle lastre
- √ danni da mancato godimento del fabbricato
- ✓ le spese di salvataggio.
- Assimoco assicura inoltre la responsabilità civile di Claris Leasing nella sua qualità di proprietario delle cose assicurate.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i fabbricati in cui si svolgono le seguenti attività:

- produzione, lavorazione, deposito e commercio di esplodenti, di infiammabili e di merci speciali
- × pirotecnica
- × attività petrolchimiche in genere
- sale da ballo, discoteche, night club, cinema, teatri
- stabilimenti balneari
- depositi, lavorazioni e commercio di foraggi, paglia, vimini e stramaglie
- depositi, cernite, trattamento e/o smaltimento di rifiuti
- sale giochi
- allevamenti intensivi di bestiame
- depositi intensivi (altezza impilamento superiore a 10 metri)
- negozi compro oro
- deposito o lavorazione di plastica alveolare o espansa e poliuretani espansi
- cellulosa e carta da paglia, canne ed altre materie vegetali, stracci e cartaccia

Inoltre, non sono compresi:

- * fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione
- villaggi turistici
- serre / florovivaistica
- ★ fabbricati colonici in aziende agricole
- * fabbricati collabenti.



Ci sono limiti di copertura?

Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato
- comunicare per iscritto alla società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza
- denunciare il sinistro entro 9 giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio (comprensivo di imposte di legge) alla data di effetto della copertura. Puoi corrispondere il premio mediante addebito tramite SDD (Sepa Direct Debit).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è valida per l'intera durata se hai pagato il premio; la copertura ha effetto:

- dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di locazione finanziaria, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente
- dalle ore 24:00 di sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione.

Ogni copertura assicurativa della singola Adesione:

- deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione finanziaria salvo specifico accordo tra le Parti
- rimane in vigore sino alla sua naturale scadenza e non è tacitamente rinnovabile
- termina non appena sia stata fatta l'operazione di riscatto da parte del Conduttore o effettuata la vendita da parte di Claris Leasing oppure nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria.



Come posso disdire la polizza?

- in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione da effettuarsi per iscritto alla Contraente e previo consenso della stessa a seguito di presentazione di analoga copertura per il bene locato con vincolo a favore della Società di Leasing
- dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni.

Assicurazione Danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Polizza convenzione leasing immobiliare"

Documento redatto il: 07/2025 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Cosa è assicurato

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti agli immobili o parti di immobili che il Contraente dà in locazione ai Conduttori, appartenenti alle seguenti categorie: (i) fabbricati ad uso civile o commerciale come abitazioni, uffici, studi professionali, box, autorimesse, alberghi, scuole, palestre, istituti di cura, RSA, stabilimenti termali, negozi al dettaglio, supermercati fino a 1.000 mq, bar, ristoranti, servizi alla persona, laboratori in locali di stabili a uso civile, (ii) fabbricati adibiti a magazzino, deposito, attività industriali o artigianali.

Assimoco paga i danni causati da: (i) incendio, inclusi i danni causati per ordine dell'Autorità per fermare l'incendio, (ii) fulmine, (iii) implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, (iv) caduta di aeromobili, cose trasportate, satelliti, meteoriti, (v) urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato, (vi) onda sonica da oggetti in moto supersonico, (vii) sviluppo di fumi, gas, vapori, (viii) problemi di produzione o distribuzione di energia elettrica o idraulica, malfunzionamento di apparecchiature elettroniche o impianti di riscaldamento/condizionamento, fuoriuscita di liquidi, (ix) fuoriuscita di acqua condotta per rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici, (x) danni da occlusione di impianti igienici e di riscaldamento (esclusi quelli di raccolta e deflusso acqua piovana), (xi) fenomeni elettrici, (xii) fumo da guasto impianti di calore, (xiii) grandine su serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cemento-amianto bonificato e fibrocemento, manufatti in plastica, (xiv) sisma, smottamenti, frane, cedimenti del terreno, (xv) caduta accidentale di ascensori e montacarichi, (xvi) furto di fissi e infissi e danni causati dai ladri, (xvii) eventi atmosferici come uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, (xviii) calamità naturali come inondazione, alluvione, esondazione, allagamento anche se causati da sisma, (xix) sovraccarico neve che provoca crollo o scivolamento della neve, (xx) tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio che causino incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o altri danni anche tramite ordigni esplosivi, (xxi) gelo che provoca rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, riscaldamento, condizionamento, termici e altre tubazioni se il fabbricato ha riscaldamento in funzione o non funzionante da meno di 48 ore prima del sinistro, (xxii) rigurgito di sistemi di scarico o fognature per occlusione di impianto del fabbricato, (xxiii) rottura delle lastre di ingressi, scale e vani comuni.

Assimoco copre anche le spese per: (i) demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, (ii) ricerca e riparazione del guasto in caso di fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici, (iii) mancato godimento del fabbricato dopo un sinistro indennizzabile, per il tempo necessario al ripristino.

Sezione Responsabilità Civile (solo per Claris Leasing): Assimoco tiene indenne Claris Leasing per quanto deve pagare come responsabile civile per legge, come risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a persone (morte o lesioni) e danni a cose o animali causati a terzi per fatti accidentali legati alla proprietà delle cose assicurate.

Opzioni con riduzione del premio

Non sono previste dal prodotto.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Non sono previste dal prodotto.



Che cosa NON è assicurato?

Danni alle cose

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.

Responsabilità Civile (solo per Claris Leasing)

Non sono considerati terzi: (i) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori di Claris Leasing e i loro parenti o affini conviventi, (ii) le persone dipendenti da Claris Leasing che subiscono danni durante il lavoro o servizio. Assimoco non paga: (i) i danni di cui deve rispondere il Conduttore per l'uso del fabbricato assicurato o derivanti da attività industriali, commerciali, artigianali, professionali o personali dell'Assicurato, degli inquilini, condomini o loro familiari, (ii) danni da inquinamento di aria, acqua e suolo, (iii) responsabilità derivanti da asbesto o sostanze che lo contengono, (iv) danni legati a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), (v) danni da furto.



Ci sono limiti di copertura?

Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di: a) garantire la copertura assicurativa, b) pagare un sinistro, c) fornire una prestazione, possa esporre Assimoco all'applicazione o al rischio di applicazione di: 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite, 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi.

Esclusioni valide per tutte le sezioni

Assimoco non indennizza i danni: (i) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, (ii) causati da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, (iii) causati da esplosioni o radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche, (iv) da furto, rapina, occupazione abusiva, (v) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, (vi) causati da vizi o difetti noti al Contraente delle cose assicurate, (vii) da deperimento, logoramento o usura normale o da effetti graduali di agenti atmosferici, umidità, muffa, (viii) ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole, (ix) ad affreschi e statue di valore artistico, (x) legati ai cyber risk, (xi) verificatisi in occasione di malattie trasmissibili o contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi.

Danni alle cose

Sono esclusi i danni: (i) da furto, rapina, occupazione abusiva.

Responsabilità Civile (solo per Claris Leasing)

Sono esclusi i danni materiali o non materiali, direttamente o indirettamente conseguenti, in tutto o in parte, a: (i) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione o altre modifiche di dati, codici, archivi digitali, software o istruzioni di programmazione, (ii) utilizzo di Internet o simili, indirizzi Internet, siti web, (iii) riduzione della funzionalità o funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili, (iv) trasmissione elettronica di dati o informazioni a/da siti web (es. download di file o programmi da email), (v) computer hacking, virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche, codici dannosi), (vi) funzionamento o malfunzionamento di Internet o connessione a siti web, (vii) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o perdita di dati o programmi (se conseguenti a uno degli eventi sopra indicati), (viii) violazione, anche non intenzionale, di diritti di proprietà intellettuale (marchio, copyright, brevetto), (ix) violazione del regolamento GDPR sulla Privacy, salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio, (x) danni verificatisi in occasione di malattie trasmissibili o contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi stipula un contratto di locazione finanziaria con Claris Leasing.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione sono pari al 31,37% calcolati sul premio imponibile. Non sono previsti altri costi (PPI), poiché il prodotto non è abbinato a finanziamenti.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it. per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail: ufficioreclamisinistri@assimoco.it. L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.

AII'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito

| | https://mediazione.giustizia.it. L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
|--|---|
| Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |

| REGIME FISCALE | |
|--|----------------------------|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposte sul premio: 21,25% |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

Polizza Convenzione Leasing IMMOBILIARE

Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni immobili

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della POLIZZA
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set informativo Mod. 438 – Ed. 07/2025

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.



Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la polizza **Convenzione Leasing Immobiliare.**

La polizza Convenzione Leasing Immobiliare offre una copertura assicurativa per i beni immobiliari avuti in locazione da una società di leasing. La protegge da tutti i danni materiali e diretti, nei limiti descritti dalle condizioni di assicurazione, che i beni possono subire in caso di incendio, furto, esplosione e altri eventi assicurati.

La polizza assicura inoltre la responsabilità civile verso terzi del locatore per fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà del fabbricato stesso.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del *Contraente* e dell'*Assicurato*, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di *polizza* sono state evidenziate, riportandole in *grassetto corsivo*, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: *polizza*).

Cordialmente,

Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, BCorp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80. Il Gruppo **Assimoco** ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo **Assimoco** conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo **Assimoco** oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo **Assimoco** desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove **Assimoco** è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo **Assimoco** ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente **Assimoco** presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.



bcorporation.net bcorporation.eu/italy bcorporation.eu/community/ gruppo-assimoco

| | PREMESSA | 3 |
|---------|--|-----------------|
| | SEZIONE DANNI ALLE COSE | 4 |
| | COSA E' SEMPRE ASSICURATO | 4 |
| J | Art. 1 - Beni assicurabili | 4 |
| | Art. 2 - Rischi assicurati | 4 |
| | Art. 3 - Fumo | 4 |
| | Art. 4 - Acqua Condotta | 4 |
| | Art. 5 - Spese di ricerca e riparazione del guasto | 4 |
| | Art. 6 - Rigurgito di fogne | 4 |
| | Art. 7 - Onda Sonica Art. 8 - Urto Veicoli | 4 |
| | Art. 9 - Furto di fissi e infissi | 5 5 |
| | Art. 10 - Spese di demolizione e sgombero | 5 |
| | Art. 11 - Spese di demonzione e sgombero Art. 11 - Lastre | 5 |
| | Art. 12 - Eventi atmosferici | 5 |
| | Art. 13 - Gelo | 6 |
| | Art. 14 - Grandine su fragili | 6 |
| | Art. 15 - Sovraccarico neve | 6 |
| | Art. 16 - Sisma/Terremoto | 6 |
| | Art. 17 - Inondazione, alluvione, esondazione ed allagamento | 7 |
| | Art. 18 - Cedimento, frana del terreno | 7 |
| | Art. 19 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio orga | nizzato |
| | e terrorismo (eventi sociopolitici) | 8 |
| | Art. 20 - Danni da fenomeno elettrico | 8 |
| | Art. 20 bis - Danni da mancato godimento del fabbricato assicurato | 8 |
| A | COSA NON E' ASSICURATO Art. 21 - I beni non assicurabili | 8 |
| A | LIMITI DI COPERTURA | 9 |
| A | Art. 22 - I danni non assicurati | 9 |
| | Art. 23 - Cyber Clause | 9 |
| | Art. 24 - Malattie Trasmissibili | 10 |
| | Art. 25 - Riepilogo Scoperti e Franchigie/ Limiti di indennizzo | 10 |
| | DOVE VALE LA COPERTURA Art. 26 - Validità territoriale | 11 11 |
| //al | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 11 |
| TIME | Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro | 11 |
| | Art. 28 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 11 |
| | Art. 29 - Nomina dei periti Liquidatori | 12 |
| | Art. 30 - Compito dei Periti | 12 |
| | Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno | 12 |
| | Art. 32 - Somme assicurate | 13 |
| | Art. 33 - Conservazione delle cose assicurate – Obblighi del Contraente e del Conduttore | 13 |
| | Art. 34 - Assicurazione parziale | 13 |
| | Art. 35 - Limite massimo dell'indennizzo | 13 |
| | Art. 36 - Rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga | 14 |
| | Art. 37 - Offerta e pagamento dell'indennizzo | 14 |
| | Art. 38 - Esagerazione dolosa del danno | 15 |
| | SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | 16 |
| | Premessa | 16 |
| <u></u> | COSA E' SEMPRE ASSICURATO | 16 |
| J | Art. 39 - Oggetto della garanzia | 16 |

| NORME DI CARATTERE GENERALE | 24 |
|--|--|
| | |
| sabotaggio organizzato e terrorismo (Eventi Sociopolitici) Art. 70 - Coassicurazione e delega | 22 22 |
| Art. 68 - Recesso in caso di Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno | 22 22 |
| Art. 66 - Recesso in caso di Terremoto | 22 |
| Art. 65 - Recesso in caso di sinistro | 22 |
| | 21 21 |
| Art. 63 - Durata dell'assicurazione e periodo di assicurazione | 21 |
| QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE | 21 |
| QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO Art. 62 - Pagamento del premio. Decorrenza della garanzia | 21 21 |
| Art. 61 - Colpa grave | 21 |
| | 21 |
| Art. 58 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazioni di sanzioni | 20 |
| Art. 57 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente | 20 |
| | 20 |
| | 20 20 |
| Art. 53 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della dimuinizione del rischio | 20 |
| Art. 52 - Obbligo di dichiarazioni veritiere | 20 |
| | 20 |
| PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE | 20 |
| Art. 51 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri | 19 |
| Art. 50 - Gestione delle controversie - spese legali | 19 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 19 19 |
| | 18 |
| OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 18 |
| Art. 46 - Validità territoriale | 18 |
| | 18 |
| | 18 18 |
| LIMITI DI COPERTURA | 18 |
| Art. 43 - Delimitazione dell'assicurazione | 17 |
| CHI E COSA NON E' ASSICURATO | 17 |
| Art. 42 - Massimali di garanzia | 17 |
| Art. 41 - Ricorso Terzi | 16 |
| | 16 16 |
| | CHI E COSA NON E' ASSICURATO Art. 43 - Delimitazione dell'assicurazione LIMITI DI COPERTURA Art. 44 - Cyber Clause Art. 45 - Malattie Trasmissibili DOVE VALE LA COPERTURA Art. 46 - Validità territoriale OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Art. 47 - Obblighi in caso di sinistro Art. 48 - Rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga Art. 49 - Titolarità dei diritti di rivalsa e periodo di assicurazione Art. 49 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 50 - Gestione delle controversie - spese legali Art. 51 - Inosservanza degli obblighi relativi al sinistri PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO Art. 52 - Obbligo di ciomunicazione dell'aggravamento e della dimuinizione del rischio Art. 53 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della altre assicurazioni Art. 55 - Modifiche dell'assicurazione Art. 55 - Gomunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni Art. 57 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente Art. 58 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazioni di sanzioni Art. 59 - Rinvio alle norme di legge Art. 60 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Aderenti alle posizioni assicurative sottoscritta Art. 61 - Colpa grave QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO Art. 62 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia Art. 65 - Recesso in caso di sinistro Art. 66 - Recesso in caso di sinistro Art. 67 - Recesso in caso di sinistro Art. 67 - Recesso in caso di inondazioni, alluvioni e allagamenti Art. 68 - Recesso in caso di sinottamenti, franamenti e cedimenti del terreno Art. 67 - Recesso in caso di Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo (Eventi Sociopolitici) |

Sezione danni alle cose

PREMESSA

Premesso che:

- 1. Claris Leasing S.p.A. esercita attività di locazione finanziaria (leasing), in forza della quale procede all'acquisto di beni immobili (in seguito, chiamati "beni") su richiesta e scelta dei propri clienti (Utilizzatori/Conduttori) allo scopo di concedergliene l'utilizzo
- 2. in qualità di proprietario dei beni oggetto del contratto di leasing, Claris Leasing S.p.A. ha un interesse concreto ad assicurare tali beni contro tutti i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione, nonché contro il rischio di responsabilità civile derivante dalla proprietà dei beni
- 3. ai sensi del contratto di leasing, gli utilizzatori si sono impegnati a procurare a Claris Leasing S.p.A. una copertura assicurativa contro i rischi di danno al bene assicurato. Peraltro, tenuto conto che ai sensi del contratto di leasing gli utilizzatori si assumono ogni rischio, anche di perimento, sui beni concessi in locazione finanziaria e che nei confronti della società di leasing in caso di distruzione totale dei beni o loro danneggiamento tale da non giustificarne economicamente il ripristino gli stessi utilizzatori avranno l'obbligo di rendersi acquirenti del terreno, delle rovine e di ogni altro diritto ad essi relativo ad un prezzo indicato dal contratto stesso e di ogni altra somma all'uopo prevista dal contratto di leasing sottoscritto tra le parti, anche essi utilizzatori hanno un interesse ad ottenere una copertura assicurativa limitatamente all'ipotesi in cui, al momento del sinistro, il valore assicurato del bene sia superiore al credito residuo di Claris Leasing S.p.A. in forza del contratto. In tale caso, la copertura assicurativa a beneficio dell'utilizzatore è limitata alla quota di valore assicurato del bene eccedente il credito residuo della società di leasing
- 4. Claris Leasing S.p.A. intende proporre, direttamente o tramite soggetti incaricati, ai soggetti clienti con i quali stipula un contratto di locazione finanziaria, una copertura assicurativa a tutela dei beni immobili oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nel Contratto di assicurazione Convenzione quadro ad Adesione
- 5. Assimoco prende atto, pertanto, della contestuale presenza di due interessi concorrenti alla copertura assicurativa fornita dal contratto, ovvero l'interesse della società di leasing alla copertura del bene nei limiti di quanto alla stessa dovuto dal Utilizzatore/Conduttore/Aderente in base al contratto di leasing, e l'interesse del Utilizzatore/Conduttore/Aderente ad una piena copertura del bene assicurato, secondo le condizioni di cui al contratto, per un importo del danno indennizzabile ai termini di polizza eventualmente anche superiore rispetto agli importi di spettanza della società di leasing. Entrambi gli interessi sopra indicati risultano assicurati dalla presente polizza 6. Assimoco intende prestare tale copertura nei termini riportati nel presente Contratto di assicurazione Convenzione quadro ad Adesione
- 7. per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile Terzi della Proprietà, si precisa che la polizza opera con riferimento alla responsabilità civile imputabile alla società di leasing, nella sua qualità di proprietaria/locatrice dei beni assicurati, per danni cagionati dai beni stessi a terzi, si prende atto che di tale responsabilità l'Utilizzatore/Conduttore si è fatto carico attraverso il contratto di leasing mentre non è assicurata la responsabilità dell'Utilizzatore/Conduttore per la conduzione dell'immobile locato si stipula il presente Contratto di assicurazione Convenzione quadro ad Adesione.

I Conduttori potranno aderire al presente Contratto di assicurazione Convenzione quadro ad Adesione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Sezione danni alle cose

SEZIONE DANNI ALLE COSE



ART. 1 - BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura immobili e/o porzioni di immobili che il **Contraente** concede in locazione ai propri **Conduttori** e rientranti nelle categorie di seguito indicate:

- fabbricati ad uso civile / commerciale: abitazioni, uffici, studi professionali, box, autorimesse, alberghi, scuole, palestre, istituti di cura, RSA, stabilimenti termali, negozi per la vendita al dettaglio, supermercati aventi superficie non superiore a 1.000 mq, bar e ristorazione, servizi alla persona, laboratori situati in locali facenti parte di stabili prevalentemente destinati ad uso civili
- fabbricati adibiti a magazzino, deposito, attività industriali, attività artigianali.

Previo accordo con *Assimoco* è possibile anche assicurare i *centri commerciali* e supermercati con superficie superiore a 1.000 mg.

ART. 2 - RISCHI ASSICURATI

Assimoco paga i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate causati da:

- 1. incendio
- 2. implosione, esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi
- 3. fulmine
- 4. caduta di aeromobili o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti, caduta di meteoriti
- 5. sviluppo di fumi, di gas, di vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche o di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le *cose assicurate* oppure enti posti nell'ambito di m. 20 dalle stesse
- 6. caduta di ascensori o di montacarichi compresi i danneggiamenti agli impianti.

Inoltre, Assimoco paga:

7. i guasti causati alle *cose assicurate* per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

ART. 3 - FUMO

Assimoco paga i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

ART. 4 - ACQUA CONDOTTA

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza esclusiva del **fabbricato** assicurato.

Assimoco paga inoltre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da occlusione di impianti igienici e di riscaldamento esclusi quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

ART. 5 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

Assimoco, in caso di danno da acqua condotta indennizzabile, rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta
- b) le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e ripristino di parti del *fabbricato* assicurato.

ART. 6 - RIGURGITO DI FOGNE

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati da rigurgito di sistemi di scarico o di fognature, solo se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del **fabbricato** assicurato.

ART. 7 - ONDA SONICA

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Sezione danni alle cose

ART. 8 - URTO VEICOLI

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'**Assicurato** né al suo servizio.

ART. 9 - FURTO DI FISSI E INFISSI

Assimoco paga i danni di furto di fissi e infissi compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

ART. 10 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Assimoco rimborsa:

- a) le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento dei residui del *sinistro* (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata, fermo quanto previsto all'Art. 36
- b) le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento dei residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al DL 22/97 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente indennizzabile al punto a).

La presente garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".

ART. 11 - LASTRE

Assimoco indennizza i costi necessari per rimpiazzare le *lastre*, pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune del *fabbricato* descritto in *polizza* distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali.

Sono esclusi:

- i lucernari
- i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

Le scheggiature e le rigature non sono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 12 - EVENTI ATMOSFERICI

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non assicurati.

Assimoco non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
- mareggiata e penetrazione di acqua marina
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- gelo, neve
- cedimento o franamento del terreno
- valanghe, slavine

anche se si verificano a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra

subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione
- **fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle **coperture** e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **sinistro**), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti
- lastre in cemento-amianto a meno che i danni siano derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e che le lastre siano bonificate secondo le tecniche in uso
- lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica per effetto di

Sezione danni alle cose

grandine

- lastre

ART. 13 - GELO

Assimoco risponde dei danni materiali e diretti causati ai **fabbricati** assicurati purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico-sanitario, riscaldamento, condizionamento, termici e altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato, causati da gelo.

Assimoco non risponde dei danni:

- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture, installate all'esterno dei *fabbricati* assicurati
- ai *fabbricati* sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con un impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di euro 500 per singolo *sinistro* e per singolo bene assicurato
- in nessun caso *Assimoco* pagherà per uno o più *sinistri* che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa, somma superiore a euro 10.000.

ART. 14 - GRANDINE SU FRAGILI

Fermo quanto disposto nell'articolo relativo agli "eventi atmosferici" (=> art. 12) **Assimoco** paga i danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso) e
 fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o
 tettoie aperti da uno o più lati.

ART. 15 - SOVRACCARICO NEVE

Assimoco paga:

- a) i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del tetto o
 delle pareti dovuto a sovraccarico di neve, nonché i danni da bagnamento alle cose
 assicurate purché derivanti da crollo totale e/o parziale del tetto o delle pareti
- b) i danni materiali causati da scivolamento della neve sui *tetti* o comunque dalle coperture del *fabbricato* assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne, camini, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici.

Sono esclusi danni a *fabbricati* che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del *tetto*, nonché a *fabbricati* in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine
- da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *fabbricato* in seguito al sovraccarico di neve.

ART. 16 - SISMA/TERREMOTO

Assimoco paga i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di **sisma/terremoto**.

Sono esclusi i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da sisma/terremoto
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto

Sezione danni alle cose

- causati da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro, qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia si intende per singolo *sinistro* il complesso di tutti i danni causati nelle 72 ore immediatamente successive al momento in cui si è verificato un danno indennizzabile.

ART. 17 - INONDAZIONE, ALLUVIONE, ESONDAZIONE ED ALLAGAMENTO

Assimoco paga i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, esondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da **sisma/terremoto**.

Assimoco non paga i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, esondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati
- c) a enti mobili all'aperto.

ART. 18 - CEDIMENTO, FRANA DEL TERRENO

Assimoco paga i danni subiti dai beni assicurati a seguito di:

- 1. frana del terreno
- 2. cedimento del terreno, caduta massi, slavine o valanghe

L'Indennizzo verrà corrisposto come segue :

Per la garanzia Cedimento del terreno:

• nel limite del **50**% della somma assicurata per singolo bene, con detrazione di un importo di **€ 1.000,00** per singolo bene colpito.

Per la garanzia Frana del terreno:

- per i fabbricati aventi fino a **1.000.000** di euro di somma assicurata il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata per singolo bene;
- per i per i fabbricati aventi oltre **1.000.000** di euro di somma assicurata il limite di indennizzo è pari al **70** % della somma assicurata per singolo bene.

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del **10%**.

TERRENI (valido solo in conseguenza della garanzia Frana): sono compresi in garanzia i costi dei lavori di sgombero, bonifica necessari per il ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente al sinistro.

L'assicurazione è prestata , in eccedenza alle somme assicurate, a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza ,per singolo sinistro, del 5 % della somma assicurata al fabbricato, con il massimo di euro **250.000**-.

Assimoco non risponde se gli eventi di cui sopra sono stati determinati da:

- a) eruzioni vulcaniche
- b) errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo
- c) errata valutazione dei carichi statici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche dal terreno stesso.

Sezione danni alle cose

ART. 19 - SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO E TERRORISMO (EVENTI SOCIOPOLITICI)

Assimoco paga:

- i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, *terrorismo* o sabotaggio
- gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Assimoco non paga i danni:

- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata
- da imbrattamento dei muri esterni del *fabbricato* assicurato
- causati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto o rapina consumati o tentati
- subiti da enti mobili posti all'aperto.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, **Assimoco** non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del **sinistro** sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.

Relativamente ai danni causati da terrorismo sono esclusi i danni causati da:

- contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

ART. 20 - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO

Assimoco paga i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da **fenomeno elettrico** manifestatosi negli impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Assimoco non paga i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore
- alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, tubi catodici e alle resistenze elettriche.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto* e non trova adesione l'articolo 1907 c.c.

ART. 20 BIS - DANNI DA MANCATO GODIMENTO DEL FABBRICATO ASSICURATO

Assimoco paga i danni derivanti dal mancato godimento del **fabbricato** assicurato in uso al **Conduttore** e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali locati al **Conduttore** vengono compresi in garanzia per l'importo del canone di leasing.



ART. 21 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura i fabbricati in cui si svolgono le seguenti attività:

- produzione, lavorazione, deposito e commercio di *esplodenti*, di *infiammabili* e di *merci* speciali
- pirotecnica
- attività petrolchimiche in genere
- sale da ballo, discoteche, night club, cinema, teatri

Sezione danni alle cose

- stabilimenti balneari
- depositi, lavorazioni e commercio di foraggi, paglia, vimini e stramaglie
- depositi, cernite, trattamento e/o smaltimento di rifiuti
- sale giochi
- allevamenti intensivi di bestiame
- depositi intensivi (altezza impilamento superiore a 10 metri)
- negozi compro oro
- deposito o lavorazione di plastica alveolare o espansa e poliuretani espansi
- cellulosa e carta da paglia, canne e altre materie vegetali, stracci e cartaccia
- fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione
- villaggi turistici
- serre / florovivaistica
- **fabbricati** colonici in aziende agricole
- fabbricati collabenti



LIMITI DI COPERTURA

ART. 22 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non paga i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- b) causati da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate
- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- d) di furto, rapina, occupazione abusiva
- e) causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata
- f) causati da vizi e/o difetti noti al *Contraente* delle *cose assicurate*
- g) di deperimento logoramento o usura che siano una conseguenza normale dell'uso e/o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, muffa, e simili
- h) causati ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere
- i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.

ART. 23 - CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie contenute nelle condizioni di **assicurazione**, rimane escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari
- riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica)
- e) computer hacking
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.)
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato)
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy e successive modifiche e integrazioni

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Sezione danni alle cose

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

ART. 24 - MALATTIE TRASMISSIBILI

Assimoco non paga i danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere, a meno che il **Contraente/Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

ART. 25 - RIEPILOGO SCOPERTI E FRANCHIGIE/ LIMITI DI INDENNIZZO

| ART. | GARANZIA | FRANCHIGIA / SCOPERTO PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO per sinistro / anno per ogni singola adesione |
|--------|---|--|---|
| 4 | Acqua condotta | euro 200 | euro 250.000 per adesione |
| 5 | Spese ricerca e riparazione | euro 200 | euro 5.000 per adesione |
| 6 | Rigurgito di fogne | euro 500 | euro 10.000 per singola adesione |
| 9 | Furto fissi ed infissi | euro 200 | euro 5.000 per adesione euro 2.000 per sinistro |
| 10 | a) Spese di demolizione e sgombero | | 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di euro 500.000 |
| 10 | b) Spese di demolizione e sgombero categoria "pericolosi " | | 10 % di quanto indennizzabile al punto A) |
| 11 | Lastre | 10% del danno con il minimo di euro 500 | euro 2.000 per singola lastra ed euro 10.000 adesione |
| 12 | Eventi atmosferici | 10% del danno con il minimo di euro 500 | 80% somma assicurata per singola adesione con il limite di € 500.000 per impianto fotovoltaico |
| 14 | Grandine su fragili | euro 500 | euro 20.000 per singola adesione |
| 13 | Gelo | Euro 500 | Euro 10.000 per singola adesione |
| 15 | a) sovraccarico neve b) scivolamento neve | a) euro 2.500 b) euro 2.500 | a) 60% della somma assicurata per singola adesione b) Euro 10.000 |
| 16 | Sisma o terremoto | scoperto 10 % con il minimo di euro 5.000 | per i fabbricati aventi fino a 1.000.000 di euro di somma assicurata, limite di indennizzo pari alla somma assicurata per i fabbricati aventi oltre 1.000.000 di euro di somma assicurata limite di indennizzo pari al 70 % della somma assicurata |
| 17 | Inondazioni, alluvioni, esondazioni ed allagamenti | scoperto 10 % con il minimo di euro 5.000 | per i fabbricati aventi fino a 1.000.000 di euro di somma assicurata, limite di indennizzo pari alla somma assicurata per i fabbricati aventi oltre 1.000.000 di euro di somma assicurata limite di indennizzo pari al 70 % della somma assicurata |
| 18 | Cedimento del terreno | Euro 1.000 | - 50% della somma assicurata per singolo bene |
| 18 | Frana del terreno | scoperto 10 % con il minimo di euro 5.000 | per i fabbricati aventi fino a 1.000.000 di euro di somma assicurata, limite di indennizzo pari alla somma assicurata per i fabbricati aventi oltre 1.000.000 di euro di somma assicurata limite di indennizzo pari al 70 % della somma assicurata |
| 19 | Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo | euro 500 | 80% somma assicurata per singola adesione euro 10.000.000 per le garanzie terrorismo e sabotaggio per sinistro e per anno; euro 10.000.000 per l'intera convenzione |
| 20 | Fenomeno elettrico | 10% del danno con il minimo di euro 150 e il massimo di euro 500 | euro 15.000 per singola adesione |
| 20 bis | Danni da mancato godimento del fabbricato assicurato | 2 mesi di canone | 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di euro 25.000 |

Sezione danni alle cose

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLO SCOPERTO:

Somma assicurata/Massimale: € 100.000,00

Danno: € 20.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 2000,00

Indennizzo: € 20.000,00 - 10% del danno = € 18.000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è

superiore al minimo non indennizzabile).

Somma assicurata/Massimale: € 100.000,00

Danno: € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 2000,00

Indennizzo: € 10.000,00 - € 2000,00 = € 8000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore

al minimo non indennizzabile).



ART. 26 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'*assicurazione* è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 27 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Conduttore deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di Assimoco prima della riparazione; le relative spese sono a carico di Assimoco secondo quanto previsto dalla legge
- b) darne avviso a Claris Leasing entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza
- c) in caso di furto o rapina o di *sinistro* presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del *sinistro* e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa a *Claris Leasing*
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'ispezione del danno da parte del Perito incaricato da Assimoco – salvo diverso accordo con il perito medesimo - senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da *Assimoco* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

ART. 28 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Assimoco*. In caso di *sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per il *Conduttore*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Anche nelle ipotesi in cui anche il *Conduttore* risulti essere l'*Assicurato*, Claris Leasing è unico soggetto titolato a esercitare le azioni, le ragioni e i diritti previsti dalle condizioni di *assicurazione* in forza di mandato irrevocabile, gratuito, conferito dal *Conduttore* a Claris Leasing. Fermo in ogni caso l'impegno di *Assimoco* a prestare piena copertura dei beni assicurati secondo i criteri di quantificazione del danno stabiliti dalle condizioni di *assicurazione*, l'*indennizzo* dovrà essere offerto al *Contraente/Locatore* Claris Leasing.

In fase di liquidazione dell'*indennizzo*, Claris Leasing si impegna a liberare a favore dell'Utilizzatore/*Conduttore/Aderente*:

 in caso di perdita totale, la parte di *indennizzo* ricevuta e liquidata da *Assimoco* nei limiti di quanto essa ecceda l'importo dovuto al *Contraente/Locatore* dallo stesso Utilizzatore/*Conduttore/Aderente*, calcolato secondo i criteri stabiliti dal *Contratto di*

Sezione danni alle cose

Riferimento

2. in caso di danno riparabile, la parte di *indennizzo* corrispondente al costo delle riparazioni, previa presentazione di fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento degli stessi da parte dell'Utilizzatore/*Conduttore/Aderente*

precisando che in ogni caso Claris Leasing risulta impegnata esclusivamente entro i limiti di quanto riconosciuto da *Assimoco* a titolo di *indennizzo* assicurativo.

ART. 29 - NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI

Ottenute le dichiarazioni di cui all'art. 27, la liquidazione del danno avviene mediante accordo diretto tra Il *Contraente* e *Assimoco*, oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati rispettivamente da *Assimoco* e dal *Contraente*, con apposito atto.

Per il caso in cui i Periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza di voti.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle Parti non abbia provveduto alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto, il quale deciderà dopo aver sentito le Parti e i loro delegati. A richiesta di una delle Parti, il Terzo Perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il *sinistro*. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono per metà a carico dell'*Assicurato* che conferisce ad *Assimoco* la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennità dovutagli.

ART. 30 - COMPITO DEI PERITI

I periti devono:

- 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali
 e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze non comunicate che abbiano
 aggravato il *rischio*, nonché verificare se il *Contraente* e il *Conduttore* abbiano adempiuto
 agli obblighi contrattualmente previsti in caso di *sinistro*
- 3. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero fabbricato
- 4. stimare il valore del *fabbricato* al momento del *sinistro* applicando alla stima di cui al precedente punto 3 un deprezzamento in relazione al grado di vetustà allo stato di conservazione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- 5. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per *Assimoco* e uno per il *Contraente*.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 31 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO FABBRICATI

La determinazione del danno indennizzabile viene eseguita stimando:

- a) la spesa necessaria al momento del *sinistro*, per l'integrale ricostruzione a nuovo del *fabbricato*, escludendo il solo valore dell'area
- b) la spesa necessaria al momento del *sinistro* per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate
- c) il valore ricavabile dei residui

L'ammontare del danno viene determinato in base alla stima di cui al punto b), diminuita del

Sezione danni alle cose

valore dei residui di cui al punto c), con il massimo per ogni singolo *fabbricato* del valore assicurato del *fabbricato* stesso al momento del *sinistro*.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero *indennizzo* solo in caso di riparazione o ricostruzione del *fabbricato* stesso; se ciò non avviene *Assimoco* limita l'*indennizzo* al valore del *fabbricato* al momento del *sinistro* al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ogni altra circostanza concomitante.

La riparazione o ricostruzione devono avvenire entro due anni, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del *sinistro*.

LASTRE

Per i danni di rottura delle *lastre* si stimano il costo del rimpiazzo e il valore degli eventuali recuperi; l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il costo di rimpiazzo delle *lastre* e il valore dei recuperi. Dall'*indennizzo* così calcolato va detratta la *franchigia* fissata in *polizza*. I costi di eventuali ricostruzioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile sono a carico di *Assimoco* sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definite e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

Per ogni singola cosa assicurata l'ammontare massimo dell'*indennizzo* per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa non può mai eccedere la relativa somma assicurata.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante la clausola relativa all'*assicurazione* parziale (=> art. 34).

ART. 32 - SOMME ASSICURATE

La somma assicurata deve corrispondere alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del *fabbricato* assicurato, escludendo il valore dell'area, all'atto della stipula del relativo contratto di locazione finanziaria e, se assicurate, al valore di rimpiazzo delle *lastre*. Se l'*assicurazione* è stipulata sopra singole porzioni di *fabbricato* in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

ART. 33 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DEL CONDUTTORE

Le *cose assicurate* devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. In ogni caso di aggravamento di *rischio*, *Assimoco*, con lettera raccomandata, può risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall'*assicurazione* gli immobili cui l'aggravamento si riferisce, salvo che il *Contraente*, su richiesta di *Assimoco*, non riporti il *rischio* allo stato normale. Il *Contraente* si impegna a concedere a *Assimoco* il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l'acquisizione delle stesse.

Il **Contraente** e il **Conduttore** si obbligano a permettere in qualsiasi momento a incaricati di **Assimoco** di visitare le **cose assicurate** e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 34 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte ai sensi dell'articolo Determinazione dell'ammontare del danno (=> art. 31) risulta che i valori di ricostruzione del *fabbricato* escluso il valore dell'area o di rimpiazzo delle *lastre*, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate, *Assimoco* paga il danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime. Se dalle stime risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, *Assimoco* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.

ART. 35 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C., per nessun motivo *Assimoco* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Sezione danni alle cose

ART. 36 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E AL DIRITTO DI SURROGA

Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga ex art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge
- 2. le Società controllanti, controllate, consociate e collegate
- 3. i fornitori e i clienti
- il Conduttore/Aderente/Utilizzatore in tutte le ipotesi in cui questo non rivesta il ruolo di Assicurato.
- 5. Il sub-conduttore in tutti i casi in cui sia assicurata la sub-conduzione.

purché il Contraente o l'Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di surroga consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.

ART. 37 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

- I. Assimoco, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione:
- paga l'*indennizzo*
- comunica i motivi per cui l'*indennizzo* non può essere pagato.

Assimoco procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate. Nel caso di danno parziale la liquidazione potrà essere effettuata da **Assimoco** direttamente a Claris Leasing, salva diversa indicazione da parte di quest'ultima.

II. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO

Anticipo parziale del danno

Se i beni assicurati colpiti dal sinistro si trovano in un territorio per il quale è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Contraente/Assicurato può chiedere subito il pagamento di un anticipo pari al 30% del danno totale indennizzabile, stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.

Come si ottiene

- 1. Il Contraente/Assicurato deve inviare ad Assimoco la richiesta di anticipo entro 90 giorni dal sinistro insieme alla perizia che contiene la stima del danno, asseverata da un tecnico abilitato
- 2. Entro quindici giorni da quando ha ricevuto la richiesta, Assimoco effettua un sopralluogo per verificare:
- lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali
- che i danni siano stati causati direttamente dagli eventi calamitosi

Se non ci sono contestazioni sul danno e sul fatto che i danni esistenti siano stati direttamente causati dagli eventi calamitosi, Assimoco paga l'anticipo entro 5 giorni dal sopralluogo.

In caso contrario, nello stesso termine di cinque giorni dal sopralluogo, Assimoco comunica al Contraente/Assicurato i motivi per i quali non ritiene di pagare l'anticipo richiesto.

3. Se il sopralluogo non è svolto entro il termine di quindici giorni indicato al punto 2), Assimoco paga l'anticipo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Restano valide le cause di nullità, annullabilità e risoluzione dell'assicurazione.

La procedura descritta non impedisce a Assimoco, dopo aver pagato l'anticipo, di proseguire con le verifiche e la liquidazione del danno, come previsto dalle condizioni di assicurazione.

Sezione danni alle cose

ART. 38 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando il Contraente, il Conduttore o l'Aderente dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Sezione responsabilità civile verso Terzi

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

PREMESSA

Per questa sezione si intende per Assicurato esclusivamente Claris Leasing, soggetto proprietario dei fabbricati assicurati.



ART. 39 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Assimoco si obbliga a tenere indenne Claris Leasing di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati assicurati.

L'*assicurazione* comprende:

- i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato assicurato, anche se tenuti a giardino, a parco e relative strade private, comprese attrezzature per giochi con esclusione di: giostre azionate a motore, attrezzature sportive, capannoni pressostatici e simili.
- la responsabilità conseguente all'esistenza di piante nel parco annesso con l'esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse.

La garanzia copre anche:

- la responsabilità civile derivante al Contraente, nella sua qualità di proprietario in caso di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti i fabbricati assicurati ed eseguiti dal Conduttore o da terzi.
- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a pagare per i danni involontariamente causati a terzi a seguito di caduta di neve dai fabbricati.

ART. 40 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DA SPARGIMENTO D'ACQUA

Assimoco si obbliga, sino alla concorrenza di euro 516.000 a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento installati nel fabbricato assicurato.

Resta esclusa la responsabilità per i danni a persone o a cose causate unicamente da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali.

ART. 40 BIS - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensioni – parziali o totali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza di euro 200.000.

ART. 41 - RICORSO TERZI

Assimoco si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, entro i limiti del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa

Sezione responsabilità civile verso Terzi

grave del Contraente/Assicurato e/o Conduttore.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il *Contraente/Assicurato* e/o il *Conduttore* abbia in consegna o custodia o
 detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del *Contraente/Assicurato* e/o *Conduttore* e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle
 anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) purché con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e gli affini del *Contraente/Assicurato* se *Conduttore* e/o il *Conduttore*;
- b) quando il *Contraente/Assicurato* se *Conduttore* e/o *Conduttore* non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
- c) le Società le quali rispetto al *Contraente/Assicurato* se *Conduttore* e/o il *Conduttore*, che non siano una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

Il *Contraente/Assicurato* e/o *Conduttore* deve immediatamente informare *Assimoco* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e *Assimoco* avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del *Contraente/Assicurato*. Il *Contraente/Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Assimoco*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice civile.

ART. 42 - MASSIMALI DI GARANZIA

La presente Sezione è prestata fino alla concorrenza di euro 3.000.000 per sinistro e per anno con i seguenti sotto limiti:

- euro 3.000.000 per immobile assicurato;
- euro 516.000 per i danni da spargimento d'acqua.

Per i danni a cose è operante una franchigia fissa di euro 250 per sinistro.



ART. 43 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori di Claris Leasing e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi
- 2. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con Claris Leasing, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio

Assimoco non paga:

- a) i danni cui debba rispondere il *Conduttore* in dipendenza dell'uso del *fabbricato* assicurato e in genere derivanti dall'esercizio, nei *fabbricati* descritti in *polizza*, da parte
 dell'*Assicurato* o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale
 dell'*Assicurato*, degli inquilini o condomini e loro familiari
- b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo
- c) ogni responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto
- d) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- e) i danni da furto

Sezione responsabilità civile verso Terzi



LIMITI DI COPERTURA

ART. 44 - CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie contenute nelle condizioni di **Assicurazione**, rimane escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica)
- e) computer hacking
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.)
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato)
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy e successive modifiche ed integrazioni

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

ART. 45 - MALATTIE TRASMISSIBILI

Assimoco non paga i danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere, a meno che il **Contraente/Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.



ART. 46 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'*assicurazione* è valida nel territorio della Repubblica Italiana dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.



ART. 47 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro Claris Leasing deve:

- a) darne tempestivo avviso, preceduto da raccomandata o posta elettronica certificata (Pec) o per il tramite di posta elettronica anche non certificata per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Intermediario al quale è assegnata la *polizza* o a *Assimoco* entro 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del *sinistro*
- b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, nell'eventualità in cui *Assimoco* lo richiedesse, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Il Conduttore è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri

Sezione responsabilità civile verso Terzi

obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese decade dai diritti del contratto.

ART. 48 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E AL DIRITTO DI SURROGA

Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga ex art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo, verso:

- 1. le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge
- 2. le Società controllanti, controllate, consociate e collegate
- 3. i fornitori ed i clienti
- il Conduttore/Aderente/Utilizzatore in tutte le ipotesi in cui questo non rivesta il ruolo di Assicurato
- 5. il Sub-conduttore in tutti i casi in cui sia assicurata la sub-locazione conduzione

purché il *Contraente* o l'*Assicurato* stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

ART. 49 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Assimoco*. In caso di *sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per il *Conduttore*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Nelle ipotesi in cui anche il *Conduttore* risulti essere l'*Assicurato*, Claris Leasing è unico soggetto titolato ad esercitare le azioni, le ragioni ed i diritti previsti dalle condizioni di *assicurazione* in forza di mandato irrevocabile, gratuito, conferito dal *Conduttore* a Claris Leasing.

ART. 50 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

Assimoco assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome di Claris Leasing, designando, previa intesa con la stessa, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico di *Assimoco* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro Claris Leasing nel limite di un importo pari ad un di 1/4 del massimale stabilito in *polizza*, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra *Assimoco* Spa e Claris Leasing, in proporzione al rispettivo interesse.

Assimoco non risponde di multe e ammende né di spese di giustizia penale.

ART. 51 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Conduttore è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui all'articolo "Obblighi dell'*Assicurato* in caso *sinistro*" (=> art. 47); ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al *risarcimento*.

Parte comune a tutte le garanzie

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



ART. 52 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Il *Contraente*, l'*Aderente* o l'*Assicurato* è obbligato a rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischi da assicurare (=> artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile).

Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*.

ART. 53 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMUINIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio Assimoco* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente*, dell'*Aderente* o dell'*Assicurato* e rinuncia al relativo di recesso.

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto ad *Assimoco* l'eventuale aggravamento del *rischio* mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da *Assimoco* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione*. L'omissione in buona fede da parte dell'*Assicurato*, dell'*Aderente* o del *Contraente* di circostanze aggravanti il *rischio* non pregiudicano il diritto all'integrale *indennizzo* dei danni.

ART. 54 - BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il *rischio*, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della *polizza* o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al *risarcimento* dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'*Assicurato* avrà l'obbligo di corrispondere ad *Assimoco* il maggior *premio* proporzionale al maggior *rischio* che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 55 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 56 - COMUNICAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI In caso di *sinistro*, il *Contraente*, l'*Aderente* o l'*Assicurato* devono comunicare per iscritto ad *Assimoco* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se il *Contraente*, l'*Aderente* o l'*Assicurato* omette dolosamente la comunicazione di cui sopra, *Assimoco* non è tenuta a corrispondere l'*indennizzo*.

In caso di *sinistro*, il *Contraente*, l'*Aderente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, può chiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

ART. 57 - GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative alla presente *assicurazione* sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il foro di Treviso.

ART. 58 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONI DI SANZIONI La *polizza* non opera se garantire la copertura, pagare un *sinistro* o fornire qualsiasi prestazione può esporre *Assimoco* anche solo al *rischio* di:

Parte comune a tutte le garanzie

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che Assimoco deve rispettare.

ART. 59 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiana.

ART. 60 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – ACCESSO DEGLI ADERENTI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE SOTTOSCRITTE

Il **Contraente** si obbliga a consegnare ai **Conduttori/Aderenti**, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo contenente DIP, DIP aggiuntivo e Condizioni di **Assicurazione**. Ai **Conduttori/Aderenti** è consentito, collegandosi al sito internet di **Assimoco**, entrare nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

ART. 61 - COLPA GRAVE

Assimoco risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prevista la garanzia determinati da colpa grave del **Contraente/Assicurato** e/o del **Conduttore**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge.




QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

ART. 62 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *premio* viene versato a *Assimoco* dal *Contraente*. Il *Conduttore/Aderente* versa al *Contraente* la quota di *premio* che viene corrisposta unitamente ai canoni di locazione mediante addebito tramite SDD (Sepa Direct Debit).

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del **premio**, **Assimoco** ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.



ART. 63 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione relativa alla singola Adesione ha effetto:

- dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di locazione finanziaria, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente
- dalle ore 24:00 di sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione.

Ogni copertura assicurativa della singola Adesione:

- deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di riferimento salvo specifico accordo tra le Parti
- 2. rimane in vigore sino alla sua naturale scadenza e non è tacitamente rinnovabile
- 3. termina non appena sia stata fatta l'operazione di riscatto da parte del *Conduttore* o effettuata la vendita da parte di Claris Leasing oppure negli altri casi indicati del successivo art. 64.



ART. 64 - SCADENZA DELLA GARANZIA

Nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo, compreso il caso di inadempienza del *Conduttore*, il *Contraente* può recedere dalla copertura del bene assicurato, restando convenuto che il *Contraente* sopporta l'onere del *premio* annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura.

Nei suddetti casi, *Assimoco* rimborsa la parte di *premio* - eventualmente già incassata - relativa al periodo di *rischio* non corso, al netto delle imposte. Il recesso da parte del *Contraente* in riferimento alla singola Adesione libera altresì il *Conduttore/Aderente* dal pagamento dei premi relative alle rate successive alla data di cessazione della copertura assicurativa.

Parte comune a tutte le garanzie

Ciascun *Aderente* ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione da effettuarsi per iscritto alla *Contraente* e previo consenso della stessa a seguito di presentazione di analoga copertura per il bene locato con vincolo a favore della Società di Leasing, secondo quanto previsto dal *Contratto di Riferimento*.

ART. 65 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, *Assimoco* o il singolo *Aderente* possono recedere dalla singola Adesione colpita da *sinistro* con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi per lettera raccomandata.

Trascorsi quindici giorni dalla data di efficacia del recesso **Assimoco** mette a disposizione del **Contraente** l'eventuale rateo di **premio** imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del *premio* secondo quanto previsto dal contratto.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del *sinistro* o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

ART. 66 - RECESSO IN CASO DI TERREMOTO

Assimoco e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia terremoto (=> art. 16) mediante lettera raccomandata e con preavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da parte di Assimoco, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 67 - RECESSO IN CASO DI INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

Assimoco e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia Inondazioni, alluvioni e allagamenti (=> art. 17) mediante lettera raccomandata e con preavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da parte di Assimoco, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 68 - RECESSO IN CASO DI SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI DEL TERRENO

Assimoco e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno (=> art. 18) mediante lettera raccomandata e con preavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da parte di Assimoco, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 69 - RECESSO IN CASO DI SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO E TERRORISMO (EVENTI SOCIOPOLITICI)

Assimoco e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo (eventi sociopolitici) (=> art. 19) mediante lettera raccomandata e con preavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da parte di Assimoco, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 70 - COASSICURAZIONE E DELEGA

RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E INCARICO

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in seguito indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta,

Parte comune a tutte le garanzie

devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa *Assimoco* incaricata dal Contraente, a tale scopo designata quale Coassicuratrice Incaricata. Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla Incaricata, si intende valida per tutte le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'*assicurazione*. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Incaricata provvede alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il *Contraente* e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

| Compagnia | QUOTA | Ripartizione premio |
|--------------------|-------|---------------------|
| Assimoco | | 3 (*) |
| Assimoco | 50 | 48,5% |
| R + V VERSICHERUNG | 50 | 48,5% |
| Totali | 100% | 100% |

(*) All'impresa incaricata è corrisposta direttamente dal contraente la quota di *premio* corrispondente al ristoro (più le imposte); tale ammontare viene determinato applicando una percentuale forfettaria del 3% al *premio* netto totale. La restante parte del *premio* (ossia il totale del *premio* dedotta la quota corrispondente al ristoro) è suddivisa tra le Coassicuratrici (incluse la società incaricata) sulla base della percentuale di *rischio* assunta da ciascuna.

Norme di carattere generale

NORME DI CARATTERE GENERALE

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art. 1913 del Codice Civile)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il

Norme di carattere generale

contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Glossario

GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni

ALLAGAMENTO:

Eccesso o accumulo d'acqua per motivi fortuiti o di emergenza o in conseguenza di eventi naturali

ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali , da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di recinti di drenaggio artificiale , derivanti da eventi atmosferici naturali.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

ASSICURATO

Gli Assicurati sono:

- 1. il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero Claris Leasing S.p.A. che è anche Contraente della Polizza Convenzione (in breve "Claris" o "Claris Leasing")
- 2. Il Conduttore/Aderente:
- a. in quanto titolare di un interesse all'assicurazione nell'ipotesi in cui, al momento del sinistro, il valore del bene - calcolato secondo i criteri stabiliti dal presente contratto - sia superiore al credito di Claris Leasing in forza del contratto di locazione finanziaria, e solo per la quota eccedente tale importo
- b. in considerazione della rinuncia da parte di Assimoco all'azione di rivalsa nei suoi confronti, espressamente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSIMOCO

Assimoco S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI).

BENEFICIARIO

Il soggetto nei cui confronti viene pagato l'indennizzo liquidato a termini di polizza, cioè Claris Leasing, salvo il dovere di retrocessione di quest'ultima verso il Conduttore/Aderente della quota di indennizzo eccedente il credito di Claris Leasing in forza del contratto di locazione finanziaria limitatamente all'ipotesi in cui, al momento del sinistro, il valore del bene - calcolato secondo i criteri stabiliti dal presente contratto - sia superiore a tale credito.

CENTRO COMMERCIALE

Si definisce centro commerciale un complesso edilizio omogeneo appositamente progettato e costruito per ospitare numerose attività commerciali: punti vendita della grande distribuzione organizzata, negozi specializzati al dettaglio, all'ingrosso o temporanei, catene commerciali in franchising, cinema, ristoranti, banche e altri servizi alla persona come parrucchieri, palestre e altro

COMPUTER VIRUS

E' un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

CONDUTTORE/ADERENTE

Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.

CONTRAENTE/LOCATORE

Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva ovvero Claris Leasing.

CONTRATTO DI RIFERIMENTO

| Set informativo Mod. 438 – Ed. 07/202 | 25 Glossario |
|---------------------------------------|---|
| | |
| COSE ASSICURATE | Si intende il fabbricato descritto e di proprietà del Contraente, oggetto del relativo contratto di locazione finanziaria stipulato fra il Locatore ed il Conduttore. |
| ESPLODENTI | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche o integrazioni. |
| FABBRICATI | Nel caso di locazione dell'intero stabile: l'intera costruzione edile compresa recinzione e dipendenze (centrale termica, box, e simili) costruita negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi, infissi, opere di fondazione interrate, compresi altresì gli impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di allarme, di condizionamento, riscaldamento e fotovoltaici (purché quest ultimi siano già installati sul fabbricato al momento della decorrenza del contratto di riferimento), le scale mobili e le antenne radiotelevisive centralizzate come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, ivi comprese: tappezzerie, tinteggiature, parquet, moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, lastre di cristallo, vetro. Nel caso di locazione limitata a frazione dello stabile: l'intera parte della costruzione edile, come sopra definita, di proprietà del Locatore come risultante dal relativo atto d'acquisto, comprese le relative quote delle parti costituenti proprietà comune o condominiale. |
| FENOMENO ELETTRICO | Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valor nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. |
| FRANCHIGIA | L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che Assimoco non indennizza. |
| FRANA | Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intercipi rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. |
| INDENNIZZO/RISARCIMENTO | La somma dovuta da ASSIMOCO in caso di sinistro. |
| INFIAMMABILI | Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibil - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente si infiammano. |

V, nonché successive modifiche o integrazioni.

LASTRE

Lastre di cristallo, e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato

| Set informativo Mod. 438 – Ed. 07/2025 Glossario | |
|--|--|
| | Sono comprese le lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei fabbricati purché nell'area di pertinenza dell'azienda, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono comprese anche le lastre facenti parte di pannelli solari termici. Sono escluse le lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato. |
| MERCI SPECIALI | celluloide (grezza ed oggetti di) espansiti schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa materie plastiche espanse o alveolari imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. |
| POLIZZA | Documento che comprova l'esistenza del contratto. Il documento che prova l'assicurazione. |
| PREMIO | La somma dovuta dal Contraente a Assimoco a fronte delle garanzie prestate, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventualmente oneri di legge. |
| PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | Forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l'adesione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile |
| RISCHIO | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
| SCOPERTO | La quota in percentuale che viene detratta dall'Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che Assimoco Spa non indennizza. |
| SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| SISMA/TERREMOTO | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i ben assicurati si trovino in un'area individuata fra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunt dalle Autorità competenti . localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro |
| TERRENI: | Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e loro conformazione. |
| TERRORISMO | Qualsiasi azione intenzionalmente attuata o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa. |
| TETTO - COPERTURA - SOLAI | Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. |